

NO P. 498/017



TRIBUNALE DI MASSA

Ufficio Fallimentare

Il Tribunale di Massa,

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. Magistrati:

dott. Paolo Puzone

Presidente

dott. Giovanni Maddaleni

Giudice

dott.ssa Sara Farini

Giudice rel.

nel giudizio di omologazione - n. 635/2017 r.g. - del concordato preventivo n. 13/2015 R.G.C.P. proposto da

[REDACTED], in persona del Socio
Accomandatario e Legale rappresentante p.t. Sig. [REDACTED] con
sede legale in [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti
posta in calce, dall'Avv. Giorgio Porzano e dall'Avv. Silvia Andreani, anche
disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio
dell'Avv. Giorgio Porzano, Via Marina Vecchia n. 75, Massa

ha pronunciato il seguente

DECRETO



In fatto ed in diritto. – In data 28 ottobre 2015 la società [REDACTED]
[REDACTED] (di seguito solo: [REDACTED]) ha depositato
innanzi al Tribunale di Massa ricorso ex art. 161 co. 6 l.fall.

Con decreto depositato il 29 ottobre 2015, il Tribunale - verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 161 e tenuto conto della pendente istanza di fallimento a carico del debitore - ha concesso al ricorrente il termine di 60 gg. per la presentazione della proposta definitiva, del piano attestato e della documentazione di cui all'art. 161 co. 2 l.fall., contestualmente disponendo il deposito, entro 20 gg., di una relazione aggiornata dell'attività svolta nel periodo, rapporto da reiterarsi mensilmente come prescritto dalla normativa fallimentare. Con lo stesso provvedimento, il Collegio ha nominato Commissario giudiziale il dott. Maurizio Tonini.

Depositati la proposta ed il piano di concordato, a seguito delle richieste di chiarimenti ed integrazioni disposte ai sensi dell'art. 162 l.fall. - cui la società ricorrente ha puntualmente adempiuto - il Tribunale, riscontrata la sussistenza delle condizioni prescritte dagli artt. 160 e 161 l.fall., con decreto del 30 giugno 2016, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della Società Ristomare, fissando per il giorno 25 ottobre 2016 l'adunanza dei creditori (l'adunanza sarà successivamente rinviata al 22.12.2016).

Il Tribunale di Massa, con decreto del 12 gennaio 2017, all'esito della votazione dei creditori, preso atto dell'avvenuto raggiungimento della maggioranza prescritta dall'art. 177 l.fall., ha fissato l'udienza del 16 marzo 2017 per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale nel giudizio di omologazione, disponendo che il decreto venisse affisso all'albo del tribunale e notificato a cura del debitore al Commissario Giudiziale, ai



creditori dissenzienti, con i conseguenti termini di costituzione almeno 10 giorni prima dell'udienza collegiale fissata ex art 180 l. fall.

* * *

Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire alla omologazione del concordato preventivo.

L'art. 180 l.fall. regge la disciplina del giudizio di omologazione, prevedendo, nel caso non siano state proposte opposizioni, che “... *il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a reclamo*”. L'unico requisito esplicitamente richiesto dall'art. 180 l.fall. per l'omologazione del concordato, in assenza di opposizioni, consiste quindi nell'accertare la legittimità della proposta e dell'*iter* di approvazione della stessa, non risultando ulteriormente prescritte le condizioni di meritevolezza sottoposte al controllo giudiziario nel regime vigente anteriormente alle modifiche apportate dal d.l. 14 maggio 2005, n. 80, conv. con mod. in l. 14 maggio 2005, n. 80.

In particolare, nel perimetro di controllo (di legittimità anche sostanziale) demandato al Tribunale non rientra il potere-dovere di accertare la fattibilità economica dell'accordo intervenuto tra il debitore proponente ed i creditori, in quanto essi, se informati, sin dall'inizio e durante le fasi successive, in modo veritiero e trasparente sulla situazione aziendale e sulle ragioni di sostegno del piano concordatario, ben possono accordare a quest'ultimo preferenza, rispetto alla liquidazione concorsuale. Ne consegue che di tale scelta consapevole, il Tribunale, in assenza di opposizioni, verificando la persistenza delle stesse condizioni di ammissibilità della procedura e l'assenza di fatti di revoca ex art. 173 l.fall., deve limitarsi a prendere atto (cfr., in termini, Cass. sent. n. 22083/13; n. 18987/11; n. 13817/11; n. 3586/11; n. 21960/10).



Viceversa, con la proposizione di opposizioni, i creditori dissenzienti, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 180 co. 4 l.fall., hanno facoltà di ampliare l'oggetto del giudizio di omologazione, demandando al Tribunale il sindacato di convenienza della proposta di concordato rispetto alla liquidazione fallimentare. Resta peraltro ferma, per il creditore dissenziente e per qualsiasi interessato, la facoltà di contestare, con l'opposizione all'omologazione, la regolarità della procedura, la persistenza delle condizioni di ammissibilità o il verificarsi fatti rilevanti per la revoca dell'ammissione alla procedura di concordato ai sensi dell'art. 173 co. 1 e 3 l.fal..

Ciò precisato, tuttavia, anche nella fase di omologa, il Tribunale non è esonerato: *i*) per un verso, dal controllo di fattibilità giuridica della proposta di concordato, il cui positivo riscontro postula l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura, sostanziata, in generale, dalla non contrarietà del piano a norme imperative e dal superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro (Cass. sez. un. sent. n. 1521/13, cui *adde* Cass. sent. n. 11497/14; n. 24970/13; n. 21901/13; n. 13083/13; n. 11014/13); *ii*) per altro verso, dal vaglio concernente sia la perdurante vigenza delle condizioni di ammissibilità della procedura durante tutto il suo corso (cfr. art. 173 co. 3 ult. periodo l.fall.), sia l'assenza di condotte del debitore rilevanti ai sensi dei commi primo e terzo dell'art. 173 l.fall., vaglio da esercitarsi anche d'ufficio, pur in assenza di opposizioni (cfr. Trib. Latina 18 ottobre 2012, in *www.ilcaso.it*, Trib. Siracusa 11 novembre 2011 in *www.ilfallimentarista.it*).

Orbene, nel caso di specie non vengono in considerazione profili concernenti la (indubbia) fattibilità giuridica del piano di concordato, né circostanze concernenti l'attuale sussistenza delle condizioni di



ammissibilità, posto che non ricorrono circostanze ostative alla convalida, in questa sede, del giudizio – già positivo in occasione del decreto di ammissione alla procedura adottato da questo Tribunale – a) sulla sussistenza in capo alla società [REDACTED] della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale oltre le soglie di cui all'art. 1 l.fall., nonché sulla presenza di uno stato di crisi aziendale, di fatto integrante una conclamata situazione oggettiva di insolvenza ai sensi dell'art. 160 co. 1.fall.; b) sulla ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt. 160 e 161 L.F., nonché della completezza e la regolarità della documentazione depositata; c) sulla logicità, congruità e consistenza materiale e giuridica dell'attestazione del professionista incaricato della redazione della relazione *ex art.* 161 co. 3 l.fall. ed oggetto di positivo riscontro nella relazione *ex art.* 172 l.fall. del Commissario Giudiziale (su tale profilo, cfr., da ultimo, Cass. sent. n. 2130/014).

In particolare, la società debitrice possiede i requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 l.fall. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e si trova in stato di crisi per i motivi illustrati nel ricorso *ex art.* 161 L.F..

E' stata inoltre riscontrata la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 160 e 161 l.fall. e, in particolare, è stata verificata la regolarità della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo completa dei documenti di cui ai predetti articoli, nonché il deposito della relazione di un professionista con i requisiti di cui all'art. 28 l.fall., che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario.

La proposta e le condizioni del concordato preventivo sono state approvate in ossequio al disposto dell'art. 152 l.fall., richiamato dall'art. 161 co. 4 l.fall..



Il piano, strutturato secondo lo schema della “*cessio bonorum*”, corredato dalla documentazione integrativa richiesta di cui all'art. 161 l.fall., prevede – nell'arco temporale di tre anni dall'omologazione – la soddisfazione integrale di tutti i creditori, compresi i chirografari.

Quanto a quest'ultima categoria di creditori, la percentuale di pagamento prospettata rispetta il limite minimo di cui all'art. 160, ult. co., l. fall., che costituisce condizione di fattibilità giuridica del concordato e, comunque, è stata oggetto di assunzione di una specifica obbligazione a norma dell'art. 161 co. 2 lett e), l. fall., come modificato dall'art. 4 co. 1 lett. b), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con mod. in l. 6 agosto 2015, n. 132.

Nello specifico, la società debitrice pone a disposizione dei creditori tutti i propri beni immobili, mobili e crediti.

Il socio illimitatamente responsabile offre la piena proprietà dell'immobile posto in Marina di Massa, Via San Leonardo n. 169 distinto al NCUE di Massa al fg. 145, mapp. 85, sub 1, nonché la quota di ½ degli altri immobili siti nella stessa Via San Leonardo ed identificati al NCUE di Massa al fg. 145, mapp. 85 sub 2 e 3 e del terreno di Marina di Massa, oltre al 75% delle quote della società [REDACTED]

Al fine di incrementare l'originario ammontare del fondo rischi, secondo le integrazioni richieste dal Tribunale, il piano prevede l'impegno sospensivamente condizionato all'omologa del concordato assunto dalla socia accomandante [REDACTED] (a) a mettere a disposizione dei creditori il controvalore di liquidazione del 25% della quota di [REDACTED] [REDACTED] (b) ad offrire ai creditori il ricavato corrispondente alla quota di ½ degli immobili siti in Massa, via San Leonardo 169. L'impegno assunto dalla socia accomandante è stato consacrato, da una parte, rilasciando al Commissario Giudiziale procura speciale irrevocabile per la costituzione di



pegno sulle quote societarie della [REDACTED] dall'altra, costituendo un vincolo di destinazione ex art. 2645 *ter* c.c. sull'immobile suddetto, con atto Dott. Tommaso De Luca rep. 21744, racc. 14913, sospensivamente condizionato all'omologa del concordato (v. nota di deposito 20.6.2016).

Le proprietà immobiliari e le quote societarie destinate al soddisfacimento dei creditori sono state oggetto di apposite perizie di stima che hanno consentito di individuare in maniera prudentiale i relativi controvalori, inducendo a rettificare "al ribasso" le previsioni di realizzo indicate nella proposta di concordato.

All'esito di tali verifiche e precisazioni, il Commissario giudiziale ha comunque posto in evidenza, sia nella relazione ex art. 172 l.fall. che nel parere ex art. 180 l.fall., che il piano concordatario appare idoneo a consentire il pagamento dei creditori nelle misure e con la tempistica indicate nella proposta.

Sotto il profilo del riscontro di eventuali condotte rilevanti ex art. 173 l.fall., si evidenzia che la cognizione di tali sopravvenienze non è sottratta al Tribunale nel corso del giudizio di omologa, posto che: *i*) le fattispecie enucleate dall'art. 173 l.fall., idonee a determinare la revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, conservano la loro potenziale attitudine a provocare l'apertura del relativo procedimento ancorché i creditori ne siano stati debitamente informati ed abbiano espresso voto favorevole nell'adunanza dei creditori (cfr. Cass. sent. n. 14552/14); *ii*) il controllo di regolarità della procedura prescritto dall'art. 180 L.F. impone, nell'ambito del giudizio di omologa, di verificare d'ufficio l'assenza di atti o fatti rilevanti ai sensi dell'art. 173 co. 1 e 3 l.fall., con la conseguenza che, una volta allegati, la positiva delibazione in ordine alla loro ricorrenza conduce al rigetto della domanda di omologa ancorché non sia stato aperto



il procedimento per la revoca dell'ammissione alla procedura di concordato (Cass. sent. n. 10778/14), fatta salva la necessità di instaurare il contraddittorio sull'eventuale istanza di fallimento proposta.

Ciò premesso, nel parere integrativo ex art. 180 L.F. il Commissario non ha evidenziato condotte fraudolente addebitabili al debitore poste in essere successivamente all'ammissione al Concordato, né ha rilevato che il debitore abbia compiuto atti non autorizzati a norma dell'art. 167 l.fall.

In ultimo, sotto il profilo procedurale, il Commissario ha dato atto del raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 177 L.F., atteso che: A) il totale dei crediti ammessi al voto ammontava a complessivi euro 85.918,80; B) non vi è stato nessun voto contrario; C) il totale dei crediti relativi ai voti favorevoli sono risultati pari ad euro 52.605,78.

Accertata dunque la regolarità della procedura e l'esito della votazione, il concordato può essere omologato, con nomina, quale Liquidatore, della dott.ssa Raffaella Vatteroni, già indicata dalla società nella proposta di concordato, la quale provvederà, all'atto dell'accettazione della carica, ad attestare il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall..

Le modalità di liquidazione vengono dettate nel dispositivo e devono intendersi cogenti per tutto quanto non derogato nella proposta di concordato.

* * *

In base alle disponibilità manifestate, il comitato dei creditori sarà formato da:

████████████████████

Presidente

████████████████████

Componente

████████████████████

Componente

* * *



In assenza di opposizioni non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Massa, nella composizione collegiale in epigrafe indicata, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

OMOLOGA

Il concordato preventivo presentato dalla [REDACTED]

NOMINA

Liquidatore la dott.ssa Raffaella Vatteroni, la quale si atterrà alle seguenti disposizioni:

1. Il Liquidatore prenderà in consegna i beni ceduti ai creditori e provvederà a redigere l'inventario degli stessi entro un mese dall'omologazione della proposta;
2. Il Liquidatore consoliderà entro 3 mesi dalla omologazione lo stato passivo della società acquisendo i titoli o le dichiarazioni dei creditori in maniera da rendere certi i crediti non oggetto di separate contestazioni;
3. Ogni sei mesi il Liquidatore dovrà tenere informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori ed il Giudice Delegato, in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante apposita relazione o rendiconto e, se richiesto dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori, mediante riunioni alle quali parteciperà anche lo stesso Commissario Giudiziale;
4. Il Liquidatore procederà alla liquidazione dei beni ceduti con le modalità di cui all'art. 182, 4° comma, l.f. ed agli artt. 105-108 ter l.f., in quanto compatibili. La liquidazione dovrà in ogni caso avvenire secondo procedure competitive, dovrà essere preceduta da idonee forme di pubblicità (sui siti autorizzati e sui quotidiani locali e nazionali) e dovrà prevedere il



- versamento della cauzione pari al 10% del prezzo di vendita. Tutte le vendite dei beni mobili ed immobili, nonché la cessione di attività o rapporti giuridici individuali in blocco dovranno essere autorizzate, anche cumulativamente, dal Comitato dei Creditori e avverranno sotto la sorveglianza del Commissario Giudiziale;
5. Eseguita la vendita, anche mediante l'adozione della forma negoziale, e riscosso interamente il relativo prezzo, il Giudice Delegato ordinerà con proprio decreto il trasferimento della proprietà e la cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni gravanti sul o sui bene/i immobili ed, eventualmente, sugli altri beni oggetto del trasferimento iscritti in pubblici registri;
6. Il Liquidatore accrediterà le somme riscosse dalla vendita dei beni o riscossione dei crediti e comunque derivanti dalla liquidazione, su di un conto corrente bancario intestato alla Procedura presso un Istituto di Credito scelto dallo stesso Liquidatore, sul quale potrà liberamente operare provvedendo ad informare, con il rendiconto periodico o la relazione di cui al punto 3.), gli Organi della Procedura circa le movimentazioni intervenute sul conto medesimo;
7. Il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile derivante dalle operazioni di liquidazione in un apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice Delegato;
8. Il Liquidatore transigerà eventuali vertenze previo parere del Commissario Giudiziale ed autorizzazione vincolante del Comitato dei Creditori;
9. Il Liquidatore nominerà eventualmente avvocati, coadiutori o consulenti tecnici, previo parere del Comitato dei Creditori, comunicando tale scelta al Commissario Giudiziale ed informativa al Giudice Delegato;
10. Il Liquidatore procederà al pagamento dei creditori nel rispetto del piano concordatario e dell'ordine delle cause legittime di prelazione,



mediante piani di riparto approvati dal Comitato dei Creditori, previo esame del Commissario Giudiziale e del Giudice Delegato, depositati presso la Cancelleria del Tribunale di Massa ed inviati con posta certificata ai creditori sociali;

11. Esaurita la liquidazione e prima di procedere al riparto finale, il Commissario Giudiziale ed il Liquidatore Giudiziale predisporranno i rispettivi rendiconti finale con le modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 l.f.;

12. Al Liquidatore Giudiziale spetterà la legittimazione processuale attiva (in relazione alle azioni volte al recupero dei beni di pertinenza della società, detenuti da terzi, e dei crediti ricompresi nelle attività cedute) e passiva, fatti salvi i casi di litisconsorzio necessario con [REDACTED]

NOMINA

Componenti del comitato dei creditori:

| | |
|------------|------------|
| [REDACTED] | Presidente |
| [REDACTED] | Componente |
| [REDACTED] | Componente |

Nulla in punto di spese.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Procuratore della Repubblica in sede nonché alla società debitrice, al Commissario Giudiziale (che a sua volta provvederà a darne notizia ai creditori), al Liquidatore e per la pubblicazione a norma dell'art. 17 l. fall.

Così deciso in Massa, nella Camera di Consiglio del 04.04.2017, su relazione della dott.ssa Sara Farini

Il Giudice estensore

Dr.ssa Sara Farini

Il Presidente

TRIBUNALE DI MASSA
DEPOSITO TELEMATICO

Dott. Paolo Puzone

IL CANCELLIERE
Dott. Raffaella PEPE

Pec. OK. 20 APR 2017
TRASMESSO OG. ENTRATO IN SEDE SV.
20 APR 2017
Dott. Raffaella PEPE

